

**Circol@re nr. 67 del 21 dicembre 2020**

# **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali INDUSTRIA 4.0**

**a cura del Dott. Filippo CARLIN, commercialista e revisore legale**

## **CHE COS'É**

---

L'agevolazione è riservata alle imprese che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi**, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020** ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

**Consiste in un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.**

Sono agevolabili gli investimenti in **beni materiali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa, esclusi:

- ✓ i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all'articolo 164 - pdf, comma 1, Tuir
- ✓ i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 - pdf stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
- ✓ i fabbricati e le costruzioni
- ✓ i beni elencati nell'allegato 3 della legge 208/2015 - pdf (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
- ✓ i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Danno accesso al credito d'imposta **anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa, di cui all'allegato B della legge 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).

## **A CHI SPETTA?**

---

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

**La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.**

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016).

## **ENTITÀ ED UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

---

**La misura dell'agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell'investimento:**

- ✓ per i **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"** (allegato A alla legge n. 232/2016), il credito d'imposta è pari al **40% del costo**, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni
- ✓ per i **beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0"** (allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d'imposta è **pari al 15%**, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili
- ✓ per i **beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d'imposta è pari al 6% del costo**, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili.

**Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.**

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.**

La fruizione può avvenire a decorrere:

- ✓ dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli "Industria 4.0"
- ✓ dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni "Industria 4.0".

(Fonte AGENZIA DELLE ENTRATE)

## **PARTICOLARE ATTENZIONE**

---

In tale contesto, non va dimenticato che i commi 184-197 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 prevedono che la **fattura relativa i beni agevolabili sprovvista del riferimento normativo all'agevolazione** non sia considerata documentazione idonea.

In sede di eventuale controllo questo può causare la revoca della corrispondente quota di beneficio.

E' pertanto opportuno che le imprese si adoperino fin da subito in tal senso, anche per i nuovi investimenti da effettuare dal 2021, pur tenuto conto che, **con le risposte n. 438 e n. 439 a specifici interpellati, (nel caso di acquisto diretto del bene o di locazione finanziaria),** l'amministrazione finanziaria è intervenuta per assumere una **posizione di favore per le aziende** precisando che, se in fattura già emessa manca il riferimento normativo all'agevolazione, le imprese **possono regolarizzare tale mancanza in maniera semplice, entro la data di eventuale controlli.**

In particolare:

- ✓ **per le fatture emesse in formato cartaceo**, il riferimento normativo può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro
- ✓ **per le fatture elettroniche** l'impresa può scegliere di:
  - . stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile *oppure*
  - . realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare 14/2019.

Inoltre:

- ✓ **per i beni di importo superiore a 300.000 €**, è richiesta una **perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito iscritti nei rispettivi albi** (oppure attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato) da cui risultino le **caratteristiche tecniche dei beni e l'avvenuta interconnessione;**
- ✓ **per i soli beni di costo pari o inferiore a 300.000 €**, in alternativa ad uno dei due documenti (perizia o attestato), l'azienda può scegliere di ricorrere ad una **dichiarazione del legale rappresentante** con assunzione di responsabilità da cui risultino le **caratteristiche tecniche dei beni e l'avvenuta interconnessione**

## ADEMPIMENTI DI CARATTERE FORMALE

---

Ultimi **due adempimenti di carattere formale** sono rappresentati:

- ✓ dall'indicazione del **contributo in dichiarazione dei redditi**;
- ✓ dall'**invio da parte dell'azienda di apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico da effettuarsi nel 2021**, secondo modalità che saranno dallo stesso definite.

Il mancato assolvimento non comporterà comunque la decadenza dal beneficio, come chiarito dallo stesso ministero sul proprio portale.

(Fonte EUROCONFERENCE NEWS)

È allo studio il **potenziamento e la proroga** dell'agevolazione fino al 2023

§ § §

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

